



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

relativo alla procedura di cui all'art. art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l'aggiudicazione dei servizi relativo alla manutenzione ordinaria della rete sentieristica, delle aree di sosta e delle aree del Memoriale ricomprese all'interno del Parco Storico Regionale di Monte Sole, annualità 2024-2026, estendibile di ulteriori 12 mesi

INDICE

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto, condizioni e importo dell'appalto
- Art. 2 – Tempi e durata del contratto
- Art. 3 – Condotta dei lavori
- Art. 4 – Cauzione, garanzie e spese a carico della Impresa
- Art. 5 – Inizio del servizio ed esecuzione dei lavori
- Art. 6 – Lavori non previsti e revisione prezzi
- Art. 7 – Condizioni di pagamento e penali
- Art. 8 – Cessione di contratto e subappalto
- Art. 9 – Requisiti e formazione del personale
- Art. 10 - Responsabilità della Impresa
- Art. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 - Recesso dal contratto
- Art. 14 - Definizione delle controversie
- Art. 15 - Obblighi della Impresa
- Art. 16 - Invariabilità del prezzo
- Art. 17 - Struttura operativa
- Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 - Specifiche particolari



CAPO II

MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICITA'

Art. 20 – Premessa

Art. 21 – Norme generali di accettazione dei materiali

Art. 22 – Qualità e caratteristiche dei materiali

Art. 23– Manutenzione dei prati - sfalcio

Art. 24 – Potatura dei cespugli e delle siepi

Art. 25 – Potatura degli alberi

Art. 26 – Opere complementari

Art. 27 – Controllo degli arredi

Art. 28 - Realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica

Art. 29 – Manutenzione ordinaria della rete sentieristica



CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONDIZIONI E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie relative all'intervento di manutenzione ordinaria della rete sentieristica, delle aree di sosta e delle aree del Memoriale ricomprese all'interno del Parco Storico Regionale di Monte Sole per il triennio 2024-2026, estendibile di ulteriori 12 mesi. Tali interventi consistono essenzialmente in operazione di contenimento della crescita della vegetazione spontanea ed in opere di piccola ingegneria naturalistica volte a rendere maggiormente fruibile e sicuro il transito lungo i percorsi. Sono inoltre previsti interventi "in economia" legati al generarsi di situazioni non prevedibili di natura straordinaria dettati dal succedersi di eventi di natura meteorologico-ambientale e sociale. La maggior parte degli interventi sono assimilabili ad opere di piccola ingegneria naturalistica.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente capitolato speciale.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro ed in ottimali condizioni fitosanitarie, al fine di garantirne fruibilità e sicurezza, ed evitarne e prevenirne il degrado, sia per quanto riguarda la componente vegetale sia relativamente ai manufatti ed alle attrezzature in dotazione e corredo.

Il compenso per la prestazione dei servizi è definito a misura e stimato in € 104.781,53 (di cui € 79.964,26 di costi della manodopera) oltre ad iva di legge, per l'intero quadriennio 2024-2027.

ARTICOLO 2 – TEMPI E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è relativo ai servizi di manutenzione ordinaria descritti nella parte seconda del presente Capitolato e nell'allegato Progetto Esecutivo.

L'impresa potrà essere invitata ad assumere il servizio già a seguito dell'aggiudicazione provvisoria dello stesso, nelle more di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e del contratto stesso.

L'avvio dell'appalto è previsto a partire dal 01.01.2024, con durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.



ARTICOLO 3 - CONDOTTA DEI LAVORI

Durante il lavoro, l'impresa dovrà mantenere costantemente sul posto un proprio tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati gli eventuali ordini valevoli a tutti gli effetti da parte dell'Ente.

In caso di lavori urgenti, di pronto intervento ed imprevisti, detto rappresentante dovrà rendersi disponibile ad un incontro con il tecnico dell'Ente non appena ricevuto l'avviso relativo. A tal fine, l'impresa dovrà preventivamente comunicare all'Ente i propri recapiti telefonici e di posta elettronica.

A richiesta dell'Ente appaltante il tecnico dovrà presentarsi senza speciale compenso a tutti i sopralluoghi per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.

Il soggetto, o i soggetti, che dall'Impresa verranno, per mandato regolare, investiti delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, oltre ad essere di gradimento dell'Ente appaltante, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 4 - CAUZIONE, GARANZIE E SPESE A CARICO DELLA IMPRESA

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte



dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore di Esecuzione del Contratto quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del



danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Il massimale è determinato in base a quanto disposto dall'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata di cui al comma 8 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;

Tale polizza dovrà essere operativa per tutta la durata dell'affidamento in oggetto a prescindere del pagamento o meno del premio da parte dell'aggiudicatario e non potrà quindi avere scadenza predeterminata.

Rimangono a carico dell'Impresa:

- le spese relative al servizio;
- le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto, per l'imposta di bollo, per copie di documenti, nonché i diritti di segreteria.

ARTICOLO 5 – INIZIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Ente si riserva di consegnare anticipatamente il servizio sotto le riserve di legge e nelle more della stipula del contratto.

Di norma l'Impresa avrà facoltà di articolare i lavori nel modo che crederà più conveniente al fine di darli perfettamente compiuti entro il termine disposto, salvo i casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'Ente, ciò risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio ed agli interessi dell'Ente stesso.

L'Ente, a mezzo del servizio competente e nei propri poteri di vigilanza, si riserva la facoltà di effettuare a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Impresa.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'Ente di non stipulare o di risolvere anticipatamente il contratto con l'Impresa qualora venissero a mancare i



presupposti dettati dal presente articolo, senza che la Impresa abbia a pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

L'Ente si riserva altresì, per il tramite del RUP o del Direttore di Esecuzione del Contratto, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato, eventuale, lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre inoltre lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedano, senza che la Impresa possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Dette disposizioni potranno essere trasmesse via mail o PEC alla sede dell'Impresa.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere riportata nella programmazione mensile realizzata dalla Impresa entro la fine del mese precedente e mandato via e-mail al RUP o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Alla fine di ogni bimestre l'Impresa dovrà realizzare/aggiornare un file che riporti l'esito dei lavori realizzati in tutto il periodo precedente la data di compilazione e spedirlo via e-mail all'area servizi tecnici.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'Ente risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

ARTICOLO 6 – LAVORI NON PREVISTI E REVISIONE PREZZI

Quando, per circostanze non prevedibili, si renda necessario affidare alla Impresa prestazioni non comprese negli elenchi presenti nel progetto esecutivo, i prezzi da assegnarsi saranno computati e remunerati in economia, punto 6 del progetto esecutivo, ai quali sarà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

Solo nel caso di lavori non rientranti in tali elenchi i prezzi dovranno essere preventivamente concordati tra l'Ente (per il tramite del RUP) e l'Impresa mediante apposito verbale.

In ogni caso l'importo complessivo, comprensivo delle ulteriori lavorazioni eventualmente affidate alla Impresa non potrà superare la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera b del D.lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi di legge; pertanto, i prezzi di appalto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALI

La liquidazione dei corrispettivi mediante presentazione di fatture, compilate secondo le leggi vigenti e preventivamente autorizzate dal RUP o dal Direttore di Esecuzione del Contratto previa verifica di regolarità dei servizi prestati, avverrà



mediante presentazione concordata di due fatture con cadenza indicativamente semestrale per ogni annualità. L'emissione della prima fattura avverrà al raggiungimento del 50% delle prestazioni, la seconda emissione avverrà alla conclusione dei lavori previsti per l'annualità e comunque entro la fine della medesima.

I pagamenti verranno effettuati a 30 gg. dalla data del ricevimento delle fatture.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura prevista del 1‰ per ogni giorno di ritardo. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all' articolo 121 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

8.1 – Cessione di contratto

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

8.2 - Affidamento dei lavori a terzi - Subappalto

È fatto assoluto divieto, sotto pena della immediata recessione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, di affidare a terzi in tutto o in parte i lavori oggetto del presente capitolato a meno di autorizzazione scritta ed espressa da parte della Amministrazione Appaltante.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art.119 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di sub-affidamento, si applicano integralmente le procedure e le disposizioni stabilite dalla normativa vigente al riguardo.

L'Impresa resterà ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori affidati, nei confronti dell'Ente

È altresì espressamente vietato all'Impresa affidare a terzi, in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto la possibilità di ulteriore affidamento delle opere già sub-affidate.

I divieti e le prescrizioni compresi nel presente articolo, non sono comunque da intendersi applicabili ai casi di mere forniture di materiali, che non sono di produzione della Impresa, né agli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere, che debbono essere oggetto di riparazione, revisione e/o manutenzione a mezzo di ditte specializzate.



ARTICOLO 9 – REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa dovrà essere fisicamente adeguato alle mansioni da svolgere. L'Impresa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, venissero arrecate alle persone o alle cose, sia dell'Ente sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Per la copertura assicurativa di quanto sopra esposto, la Impresa dovrà stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 500.000 (vedi art.4) e presentarne copia all'Ente, prima della stipula del contratto, o prima della consegna dei lavori, se antecedente alla stipula del contratto.

In tutti i casi l'Impresa dovrà provvedere a segnalare immediatamente ogni emergenza e/o problematica inerente quanto elencato al capoverso precedente.

Nei casi in cui i danni di cui sopra fossero provocati dall'Impresa per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, la Impresa stessa dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni stessi sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti accreditati della Impresa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dall'Ente senza che l'Impresa possa sollevare eccezione alcuna.

L'Impresa dovrà inoltre indicare i propri recapiti (reperibilità ore ufficio) ed i nominativi dei responsabili da essa incaricati, ai quali fare riferimento per le disposizioni di servizio.

ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

11.1 – Normative di esecuzione



Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, l'Impresa ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti in materia, vigenti o emanati durante il servizio.

In particolare, si richiamano i seguenti provvedimenti normativi, ciascuno inteso con le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- D.lgs. n. 81/2008 (*salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*)
- D.lgs. n.285/1992 (*nuovo Codice della Strada*) e D.P.R. n.495/1992 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
- D.lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*)
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 13.12.2013 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico...*)
- D.P.R. n. 207/2010 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Codice dei contratti pubblici"*) per le parti ancora in vigore

Delle conseguenze civili e penali derivanti dall'inosservanza di tali norme la Impresa si assume ogni responsabilità sollevando l'Ente ed il personale.

A tale fine all'atto della consegna verranno notificate all'Ente le generalità del tecnico responsabile per l'Impresa, che effettuerà i controlli necessari affinché siano rispettate le norme ed i regolamenti nonché la legislazione vigente.

11.2 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del servizio l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel momento e nella località in cui si svolge il servizio.

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 50/2016, al presente affidamento verrà applicata, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, la "clausola sociale" che riconosce la priorità dei lavoratori impiegati nell'Appalto cessante nella riassunzione presso il nuovo soggetto appaltante, in conformità con le esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio (sentenza TAR Toscana sez. III 13/02/2017 n. 231).

L'Impresa è responsabile rispetto all'Ente dell'osservanza delle normative di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali sub-affidatari. Il fatto che il sub-affidamento sia stato attuato senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Ente non esime la Impresa da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente

11.3 – Sicurezza



L'Impresa dovrà svolgere il servizio ed effettuare tutte le lavorazioni previste nel pieno rispetto del D.lgs. n. 81/2008.

In tal senso, prima dell'avvio del servizio, l'Impresa dovrà comunicare al RUP e al Direttore di Esecuzione del Contratto le misure di sicurezza a tale scopo adottate o che si intendono adottare.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 D.lgs. 50/2016 nonché gli artt. 1453 ss. del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore di Esecuzione del Contratto e deve mettere i già menzionati magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, di natura tecnica, amministrativa e giuridica, fra l'Ente e la Impresa, sorte sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine del contratto, saranno devolute alla competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELLA IMPRESA

15.1 - Mano d'opera

L'Impresa dovrà fornire sempre personale idoneo, numericamente sufficiente e con continuità di presenza contemporanea, in numero non inferiore a quanto necessario per assolvere a tutte le attività descritte nel presente capitolato. Ogni prestatore



d'opera dovrà essere dotato della qualificazione professionale relativa alle mansioni cui viene adibito, ai sensi della normativa in materia, vigente o emanata nel corso dello svolgimento del servizio.

15.2 - Macchine ed attrezzature

L'Impresa dovrà fornire macchine ed attrezzature omologate ai sensi della vigente normativa in merito, in perfetto stato di conservazione, marcianti e complete di tutti gli accessori, nel rispetto in particolare del D.lgs. n. 81/2008. I conduttori ed i manovratori dovranno dimostrare di essere abilitati all'uso e/o alla guida di esse.

L'Ente rimarrà sollevato da ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistri, incidenti, o comunque danni di qualsiasi genere riguardanti persone o cose, provocati dai mezzi.

15.3 - File di rilevazione bimestrale

Ogni bimestre l'Impresa dovrà presentare/aggiornare il file contenente l'elenco delle lavorazioni effettuate nel periodo antecedente la data di compilazione.

Il file verrà fornito dall'ufficio tecnico dell'Ente.

15.4 - Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso

L'appaltatore si obbliga a sue spese:

a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Al Committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato. Qualora la ditta si avvalga del laboratorio individuato dall'Ente e non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal prossimo stato di avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%.

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore.

c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore sono a carico dell'appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla DL.



L'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati.

d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.

e) a presenziare ai sopralluoghi in cantiere con il Direttore di Esecuzione del Contratto.

15.5 - Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.

15.6 - Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto:

a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

ARTICOLO 16 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

I prezzi risultanti dall'offerta dell'Impresa non si modificheranno. Eventuali economie restano nella disponibilità della Stazione Appaltante che potrà destinarle a sua discrezione all'Impresa per ordinare lavori in pronto intervento o in extra-canone.

ARTICOLO 17 – STRUTTURA OPERATIVA

L'Impresa dovrà garantire adeguata **struttura operativa**, in grado di svolgere il servizio oggetto di affidamento.

La struttura operativa della Impresa si dovrà concretizzare con un *Centro Operativo* e di adeguato e formato personale, in grado di svolgere le seguenti attività:

- direzione del cantiere, garantita mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio del contratto la Impresa dovrà comunicare al RUP e al Direttore di Esecuzione del Contratto il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di *Direttore Tecnico di Cantiere*.
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutti i componenti il patrimonio verde oggetto di appalto, secondo le specifiche riportate nei successivi paragrafi;
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria extra canone su richiesta (più dettagliatamente specificata in seguito), contabilizzata a misura/economia a fronte delle effettive prestazioni erogate;



- richieste delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi a canone ed extra canone;
- attuazione di quanto previsto nelle autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi a canone ed extra canone;

La struttura operativa dovrà essere dotata di attrezzature adeguate, nel numero e nella tipologia, per lo svolgimento dei servizi richiesti e delle attività sopra descritte.

L'Impresa deve essere in grado di garantire, sin dall'avvio dell'Appalto, la disponibilità minima di mezzi e materiali necessaria al corretto svolgimento di tutte le attività previste nel presente Capitolato speciale d'appalto quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

- cestello montato su autocarro con altezza operativa di almeno 20 m
- autocarro portata 75 q.li o superiore
- rasareba semovente con raccolta tipo Ferrari turbo 2 o similare
- autocarro portata 35 Q.li
- mezzo fuoristrada tipo pick-up e simili
- biotrituratore per materiale di diametro 12 cm o superiore
- trattrice agricola 80 Hp
- decespugliatore a scoppio
- motosega a scoppio per potature e per abbattimenti

La disponibilità delle attrezzature dichiarate dall'Impresa, dovrà essere dimostrata su richiesta della Stazione Appaltante.

Gli interventi e le attività oggetto del contratto, potendo interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista dal presente capitolato e/o inerente la manutenzione del verde pubblico, richiedono l'opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo ed adeguatamente formate, come ad esempio: operai forestali con competenza in edilizia e idraulica, arboricoltori abilitati per lavori di potatura e abbattimenti nonché di manovalanza generica e di operatori di supporto quali trasportatori, con adeguata formazione e abilitazione

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 – SPECIFICHE PARTICOLARI

L'Impresa con la firma del contratto dichiara di avere preso visione completa e dettagliata del servizio, dei terreni delle aree oggetto del servizio, e di avere avuto modo di prendere atto delle necessità ordinarie e straordinarie di manutenzione di ognuna di esse.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, qualora tecnicamente possibile sulla base delle indicazioni dell'Ente, dovranno essere preferibilmente compostati o cippati in loco e utilizzati come paccime nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

I materiali vegetali di risulta che non possono essere utilizzati in loco o su altre aree comprese nell'appalto dovranno essere prontamente raccolti e smaltiti a propria cura e spese.



CAPO II

MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICITA'

ARTICOLO 20 – PREMESSA

L'Impresa dovrà prestare i servizi con l'organizzazione aziendale, il personale, i mezzi e le modalità tecniche indicate nella propria offerta. Dovrà comunque rispettare le seguenti modalità minime di gestione operativa dei servizi.

Le presenti norme regolano il complesso delle operazioni colturali atte a garantire la massima fruibilità pubblica delle aree verdi e della rete sentieristica interna all'Area Protetta.

La cadenza degli interventi verrà specificata nell'allegato progetto esecutivo.

ARTICOLO 21 - NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali ed i manufatti da impiegare nella esecuzione dei lavori dovranno sempre corrispondere, per qualità, peso, dimensioni, specie di lavorazioni ed eventuale provenienza, alle caratteristiche stabilite nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi, inoltre dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

Fatta eccezione per i casi speciali previsti dal Capitolato, l'Impresa provvederà in genere ai materiali e ai manufatti occorrenti, nelle località o dalle fabbriche di sua convenienza, purché dette provviste corrispondano alle caratteristiche stabilite dal Capitolato stesso.

In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed essere accettati dalla Direzione dei Lavori.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori, non pregiudica tuttavia il diritto della Direzione stessa in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali stessi e le eventuali opere con essi costruite che non fossero ritenute corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre l'Impresa rimane sempre unica garante e responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali accettati ed impiegati nell'esecuzione delle opere stesse.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l'Impresa dovrà demolire le opere rifiutate dalla Direzione Lavori come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, ricostruendole a regola d'arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione stessa.



ARTICOLO 22 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I materiali e le provviste in genere da impiegare nella esecuzione dei lavori dovranno avere qualità e caratteristiche conformi a quelle stabilite in seguito. Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenutala a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed il materiale rifiutato dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede dei lavori o del cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

In particolare, si prescrive:

a) Legnami

Da impiegare in opere stabili come palificatine, staccionate, passerelle pedonali, gradini, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e successivi aggiornamenti ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami, grossolanamente squadri ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadri a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

ARTICOLO 23 – MANUTENZIONE DEI PRATI

Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba. Poiché l'infittimento del cotico del prato polifita stabile, e quindi la sua più efficace funzione di preservazione del suolo dipendono soprattutto dal metodo di esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in modo da favorire l'accostimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo.



Tempi di intervento verranno definiti dall'Ente in accordo con l'Impresa, che avrà cura di provvedere all'intervento in modo tale da mantenere i prati, e quindi le specie erbacee, entro lo sviluppo definito. La periodicità verrà dettagliata nell'allegato progetto esecutivo.

L'impresa ha facoltà di lasciare sul posto il materiale di risulta degli sfalci a condizione che il materiale sfalciato sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm. 5 e che ad operazione ultimata l'erba risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie di intervento.

Dovrà porsi la massima cura affinché il taglio dell'erba non sia eseguito al contatto con il terreno, ma sia mantenuta una altezza di vegetazione per il prato di circa cm. 5.

Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di:

rifilatura di bordi, scoline e scarpate;

rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;

eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici di copertura inerte (percorsi, piazzali, marciapiedi, ruderi) compresi nelle aree verdi in convenzione, e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante legnose.

ARTICOLO 24 – POTATURA DEI CESPUGLI E DELLE SIEPI

In linea di massima la potatura avviene per necessità tecniche legate al mantenimento dello spazio utile alla viabilità veicolare o al transito ciclopedonale

L'intervento dovrà essere effettuato mantenendo forma propria su ogni singola siepe, praticando tre tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale, ove necessario): al termine delle operazioni le siepi già adulte dovranno avere assunto nuovamente forma e volume originario.

L'Impresa potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

È assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura l'Impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

Il materiale di risulta dovrà essere asportato in giornata e sarà trattato come stabilito all'art.19 del presente Capitolato.

ARTICOLO 25 – POTATURA DEGLI ALBERI



Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati secondo le più aggiornate tecniche operative e sulla base di approfondite conoscenze tecnico-scientifiche sulla morfologia e la fisiologia delle piante arboree.

Tali interventi di potatura dovranno perciò tenere conto delle caratteristiche fisiologiche degli alberi, in particolare per quanto riguarda i modelli di crescita delle diverse specie e le strutture di protezione del collare dei rami.

I tagli dovranno rispettare in ogni caso tale struttura di protezione che difende i tessuti dall'attacco dei patogeni fungini, allo scopo di evitare l'insorgere della carie del legno.

Il materiale di risulta dovrà essere prontamente raccolto e smaltito (anche progressivamente, ma in modo che l'area di intervento risulti sgombra entro 2 giorni dall'inizio dei lavori) e trattato come stabilito all'art.17 del presente Capitolato.

Sono a carico dell'Impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli, da collocarsi con un anticipo minimo di 48 ore), nonché gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Resta inteso che l'Impresa dovrà provvedere alla organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Detta lavorazione verrà compensata nei lavori in economia (ALLEGATO E)

ARTICOLO 26 – OPERE COMPLEMENTARI (in caso di necessità)

L'Impresa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, all'esecuzione di tutte le opere di pronto intervento ordinate dal RUP, dal Direttore di Esecuzione del Contratto o loro incaricati, quali ad esempio:

1. taglio di rami pericolosi od ostacolanti la viabilità anche per quanto attiene cartelli di prescrizione e segnaletica stradale;
2. ripristino di piccoli danni da vandalismo (relativi a cartelli, segnaletica, steccati, recinzioni o arredi);
3. in caso di nevicate consistenti l'Impresa metterà a disposizione dell'Ente personale per l'apertura di eventuali passaggi pedonali/carrabili che risultassero necessari e non prorogabili.
4. esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria non programmati;
5. eventuali altri interventi, indicati dall'Ente, attinenti alle caratteristiche del servizio anche se non puntualmente specificati.

Dette operazioni verranno compensate in economia, secondo la tariffa stabilita nell'allegato E.



ARTICOLO 27 – CONTROLLO DEGLI ARREDI

L'affidatario è tenuto al controllo degli arredi e dei giochi per l'infanzia, per quanto riguarda la loro integrità, funzionalità, sicurezza e decoro, ed a segnalare per iscritto al RUP o al Direttore di Esecuzione del Contratto ogni elemento rilevante.

Gli interventi di manutenzione verranno autorizzati e concordati con l'Ente e compensati in economia, come definito nell'allegato E.

ARTICOLO 28 – REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

L'Impresa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, all'esecuzione di tutte le opere di piccola ingegneria naturalistica indicate dal RUP, dal Direttore di Esecuzione del Contratto o loro incaricati, necessarie al mantenimento in stato di percorribilità e fruizione in sicurezza della rete sentieristica e delle aree di sosta, quali ad esempio:

1. Realizzazione di gradini in legno o legno e ferro
2. Realizzazione di staccionate in legno
3. Realizzazione di palificatine di contenimento
4. Posa di palo a sostegno di tabelle monitorie/indicatrici

Dette operazioni verranno compensate in economia, secondo la tariffa stabilita nell'allegato E.

ARTICOLO 29 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA

L'Impresa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, all'esecuzione di tutti gli interventi di controllo della vegetazione atti a mantenere in buono stato di percorribilità la rete sentieristica. Tali interventi prevedono l'utilizzo di attrezzature manuali (forbicioni o simili) o meccaniche (decespugliatore e motoseghe) a seconda della tipologia di intervento da eseguire come indicato dal RUP, dal Direttore di Esecuzione del Contratto o loro incaricato.